



COMUNE DI COMISO

Rassegna Stampa a cura di

Antonello Lauretta

1 Settembre Stampa Online

<https://www.giornaleibleo.it/2025/09/01/maria-ss-delle-grazie-a-comiso-il-buon-cuore-della-comunita-parrocchiale-in-evidenza/>

<https://www.lasicilia.it/ragusa/comiso-maria-ss-delle-grazie-e-il-buon-cuore-della-comunita-parrocchiale-2599602/>

LA SICILIA

IL MINISTRO AVEVA PARLATO DI «MAGISTRATI KILLER»

L'ira dell'Anm: «Da Musumeci parole gravi e offensive»



Nello Musumeci,
ministro della
Protezione civile
e del Mare

ROMA. «Le parole del ministro Musumeci sono gravi e offensive. Definire i magistrati "killer" non è solo un insulto gratuito, ma un tentativo di delegittimare chi ogni giorno applica la legge nell'interesse dei cittadini. Chi ricopre incarichi di governo dovrebbe misurare le parole, invece di alimentare sospetti e propaganda contro chi ha il solo compito - costituzionale - di rendere giustizia. I killer sono quelli che la magistratura italiana, in collaborazione con le forze dell'ordine, assicura alla giustizia rendendo l'Italia il Paese con il tasso di omicidi più basso dell'Ue. La magistratura non è né braccio armato né strumento politico: chi la descrive così dimostra di non avere rispetto né per le istituzioni né per la verità». Così in una nota la Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati, rispondendo alle dichiarazioni di Nello Musumeci, che sabato a Ragal-

na aveva testualmente affermato: «Il magistrato ha il compito di fare il killer, la stampa ha il compito di darne notizia».

«Le parole del ministro Musumeci sono gravissime e pericolose. Non è accettabile che un rappresentante del governo utilizzi espressioni simili per attaccare un potere dello Stato che la Costituzione vuole autonomo e indipendente». Lo dichiara la senatrice Enza Rando, responsabile Legalità del Pd. «In un colpo solo il ministro attacca magistratura e giornalismo, definendo i magistrati killer. Musumeci è siciliano: un consiglio? Una visita a Capaci, una visita in via d'Amelio, una visita in provincia di Agrigento. Magari comprenderà meglio chi sono i buoni e chi sono i cattivi, e cosa fanno e chi sono i killer e cosa fanno e chi sono i magistrati». Così il consigliere laico del Csm Ernesto Carbone.

I sindaci: «Polizia locale all'osso subito deroghe per assumere»

SOS SICUREZZA. Il presidente di Anci Sicilia: «Basta filosofia, adesso servono fatti concreti»

LAURA DISTEFANO

Da Palermo a Catania. E viceversa. L'emergenza sicurezza è una realtà nelle città metropolitane siciliane. Al di là dei dati sciorinati nei vari report e relazioni sull'abbassamento dei reati e dell'aumento degli arresti. Pistolettate, aggressioni, risse. Sabato mattina in pieno centro a Catania una lite fra posteggiatori abusivi si è trasformata in tragedia. Un 40enne è morto, accoltellato dal "rivale". Paolo Amenta, presidente dell'Associazione dei comuni siciliani è consapevole di quello che accade. Ma per garantire sicurezza urbana non basta la filosofia dei decreti varati dal Governo, serve concretezza. E serve fornire gli strumenti alle amministrazioni comunali per poter garantire il controllo del territorio. «Io devo sottolineare ancora una volta - denuncia Amenta - la crisi economico-finanziaria che affrontano i comuni siciliani, ma soprattutto - spiega - la mancanza di potere assunzionale».

Il presidente di Anci Sicilia non ama i giri di parole. Raccontare favole non fa bene a nessuno. «Il DL Sicurezza nazionale parla di istituire corpi integrati tra le varie polizie, polizia di Stato, carabinieri e polizia locale, dimenticando che le piante organiche di polizia locale nei comuni siciliani sono coperte solo al cinquanta per cento, che è composto da ex articolisti e da persone sopra i 60 anni di media». In-

“

AMENTA. *Per attuare quanto stabilito dai decreti del governo nazionale serve dotare i Comuni di uomini, strumenti e fondi adeguati*

somma personale inadatto a prevenire «azioni così violente». Per il presidente Amenta l'unica strada è assumere «giovani all'interno dei corpi di polizia locale, con comandanti laureati in legge». Solo così «potremo da subito scatenare l'azione di repressione prevista dalla legge». Per il sindaco di Canicattini Bagni non c'è più tempo da perdere: «Deroghe per tutti i comuni, diamo la possibilità di avere una pianta organica al cento per cento con nuove assunzioni. E inoltre dotiamo i corpi di polizia locale di attrezzature nuove e moderne. Non possono esistere più comuni che non

abbiano la videosorveglianza nei territori sensibili e fragili».

Sul nodo migranti Amenta è molto critico: «Il fatto che il governo nazionale oggi tagli i trasferimenti per i minori non accompagnati significa dire ai comuni non fate più accoglienza». E significa «buttare» questi ragazzi «per strada». E quindi consegnarli nelle mani «della mafia».

La settimana scorsa il sindaco di Valverde, Domenico Caggegi, è stato aggredito da un consigliere comunale. Amenta, non entrando nel fatto specifico, condanna fermamente ogni forma di violenza. Ma molte volte dietro queste azioni si nasconde il disagio sociale. «C'è un ritardo nell'applicazione di alcuni programmi regionali per la lotta alla povertà che sono veramente incredibili», denuncia il presidente Anci. «La difficoltà economica fa scattare la pensione sociale», dice. «Il sindaco diventa il parafulmine di una serie di inefficienze» nell'affrontare le varie emergenze sociali: abitativa, educativa, economica e lavorativa. Ma i sindaci siciliani si sentono soli? «Sì - risponde amaramente Amenta - onestamente la malattia più brutta che aggancia un sindaco è la solitudine, la solitudine nelle decisioni. Molte volte non hai la possibilità di dare risposte. E poi, magari, iniziano ad arrivare le minacce, le lettere minatorie e poi l'aggressione fisica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giudice amministrativo non può entrare nel merito delle valutazioni tecniche

CARMELO BARRECA
SILVIO MOTTA

La recente sentenza del TAR Lazio 27.8.2025 n° 15850, rappresenta un importante precedente in materia di appalti pubblici sanitari e di sindacato giurisdizionale sulle valutazioni discrezionali delle commissioni di gara.

La controversia ha origine dalla gara indetta da un'Asl per l'affidamento del servizio di sostegno alla persona, suddiviso in sei lotti, per un importo complessivo di oltre 1,8 milioni di euro. La società Beta, classificatasi seconda nel lotto 3, ha impugnato l'aggiudicazione in favore del Rti Alfa sostenendo che quest'ultimo avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per mancata presentazione di documentazione obbligatoria e contestando inoltre l'attribuzione dei punteggi tecnici.

Il ricorso principale si articolava su due linee argomentative fondamentali. In primo luogo Beta ha denunciato la violazione dell'art. 17 del disciplinare di gara, che prevedeva l'esclusione per mancata presentazione del documento "Dettaglio Offerta Economica" (allegato 3.1). La ricorrente ha sostenuto che il Rti aggiudicatario non aveva inserito nel sistema il relativo allegato, configurando così un inadempimento sanzionato con l'esclusione.

Con successivi motivi aggiunti, la società ha poi contestato l'operato della Commissione di gara nella valutazione di due specifici criteri tecnici: il criterio 2.3 relativo al "Grado di flessibilità della proposta progettuale" e il criterio 2.1 concernente il "Progetto di riassorbimento" per l'applicazione della clausola sociale. Secondo la ricorrente, l'aggiudicataria avrebbe dovuto ottenere punteggio zero per entrambi i criteri, il che avrebbe comportato il ribaltamento della graduatoria a suo favore.

Il Tar Lazio ha respinto integralmente il ricorso, fornendo una motivazione articolata che tocca aspetti procedurali e sostanziali di notevole rilevanza sistematica.

Quanto al primo motivo, i giudici hanno chiarito che l'omessa presentazione dell'allegato 3.1 costituiva un mero inadempimento formale privo di rilevanza sostanziale. Il Tribunale ha osservato che il contenuto del "Dettaglio Offerta Economica" era in realtà già ricavabile dai dati contenuti nell'allegato 3 rego-

larmente presentato, nonché dal file "giustificativi" allegato dall'aggiudicataria.

Particolare interesse riveste la trattazione dei motivi aggiunti, attraverso cui il Tar ha ribadito i consolidati principi giurisprudenziali sui limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche delle commissioni di gara. Il Tribunale ha dichiarato inammissibili le censure relative ai criteri di valutazione discrezionale, richiamando il principio secondo cui l'attribuzione dei punteggi rientra nell'ampia discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice. Nel merito, il Tar ha comunque valutato le censure, ritenendole infondate. Riguardo al criterio 2.1 sulla clausola sociale, il Tribunale ha accertato che l'aggiudicataria aveva effettivamente presentato un progetto di riassorbimento con indicazione delle modalità operative, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente.

La decisione offre diversi spunti di riflessione. Sul piano procedurale, conferma l'orientamento giurisprudenziale che privilegia la sostanza sulla forma, escludendo l'applicazione di clausole escludenti quando l'omissione documentale non compromette la completezza informativa dell'offerta. Questo approccio, in linea con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, impedisce che mere irregolarità formali possano pregiudicare la partecipazione alla gara. Dal punto di vista sostanziale, la sentenza ribadisce la netta separazione tra funzione amministrativa e funzione giurisdizionale nelle procedure ad evidenza pubblica. Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla Commissione di gara nelle valutazioni tecniche, dovendo limitarsi a verificare l'assenza di vizi macroscopici. Questo principio, pur consolidato, assume particolare rilevanza in un contesto in cui la discrezionalità tecnica delle commissioni viene spesso contestata dai concorrenti non aggiudicatari.

La sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale che, pur mantenendo fermi i principi di trasparenza e par condicio, adotta un approccio pragmatico nella valutazione delle irregolarità procedurali. L'orientamento emerge con chiarezza dalla motivazione del Tar, che ha privilegiato la verifica della completezza sostanziale dell'informazione rispetto alla conformità formale agli schemi predefiniti.

In materia di appalti le sentenze devono limitarsi a verificare l'assenza di vizi evidenti. Commissione di gara competente per il resto